



VISUFARMA S.p.A.

Via Alberto Cadlolo, 21

00136 ROMA

*GESTIONE delle SEGNALAZIONI -
WHISTLEBLOWING*

Visufarma S.p.A. Società con Socio Unico

Sede legale, Direzione e Uffici: Via A. Cadlolo n. 21 - 00136 Roma - Tel. +39 06 36.30.68.18 - Fax +39 06 36.30.68.42
E-mail: info@visufarma.it Cap. Soc.: € 250.000,00 i.v. - Iscrizione R.E.A. n. 840882 - Iscrizione al Registro Imprese di Roma al n. 564796/96 Trib. di Roma - C. F. e P. IVA: 05101501004

INDICE

0.0 STATO DELLE REVISIONI DEL PRESENTE DOCUMENTO ... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

1.0 SCOPO	3
2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3.0 DEFINIZIONI	4
4.0 RIFERIMENTI.....	5
5.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA	5
5.1 LA PIATTAFORMA INFORMATICA	5
5.2 FLUSSO DI PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	6
5.2.1 Presentazione della segnalazione	6
5.2.2 Valutazione della segnalazione	7
5.2.3 Istruttoria.....	7
6.0 SEGNALAZIONE ESTERNE.....	8
7.0 PROTEZIONE DEL SEGNALANTE	8
8.0 ALLEGATI	9

DATA DI APPLICAZIONE	15	12	2023
----------------------	----	----	------

1.0 SCOPO

Scopo della presente procedura è consentire al Personale di Visufarma, e a tutte le Terze Parti che operano direttamente o indirettamente per conto della Società, di segnalare violazioni di disposizioni normative che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'organizzazione.

In particolare, attraverso il presente documento, Visufarma si pone l'obiettivo di definire i principi e le regole, nonché i ruoli e le responsabilità, nell'ambito del processo di gestione delle segnalazioni whistleblowing, in conformità alla Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, come recepita dal d.lgs.24/2023.

La presente Procedura integra il Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I soggetti coinvolti nelle attività di cui alla presente Procedura sono obbligati ad osservare le norme comportamentali e procedurali definite nel presente documento.

2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutti i whistleblower (o segnalante, in senso stretto), cioè la persona fisica che effettua la segnalazione di violazioni avvenute nell'ambito del proprio contesto lavorativo, e ad altri soggetti che, pur non avendo effettuato direttamente la segnalazione, sono comunque ritenuti meritevoli di protezione.

A titolo esemplificativo si intendono inclusi i seguenti soggetti:

- Lavoratori subordinati e autonomi, nonché collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso Visufarma anche durante il periodo di prova;
- Soci, Membri dell'Organo di amministrazione, direzione o vigilanza,
- Tirocinanti,
- Lavoratori o collaboratori di appaltatori, subappaltatori e fornitori della Società;
- Ex dipendenti della Società;
- Candidati ad una posizione lavorativa presso la Società, che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi della trattativa precontrattuale
- i facilitatori;
- le persone che sono collegate all'informatore segnalante che potrebbero subire ritorsioni in un contesto lavorativo, come i colleghi di lavoro che abbiano con la persona un rapporto abituale o ricorrente;
- le persone del medesimo contesto lavorativo che siano legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela;

Visufarma considera segnalazioni rilevanti, ai fini dell'applicazione della presente Procedura, violazioni, condotte illecite, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società.

Violazioni delle disposizioni normative nazionali

In tale categoria rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE, come sotto definite.

In secondo luogo, nell'ambito delle violazioni in esame, rientrano:

- i reati presupposto per l'applicazione del Decreto 231;
- le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato Decreto 231, anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE come sotto definite (cfr. infra).

Violazioni della normativa europea

Si tratta di:

•illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). Si precisa che le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa.

In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

A titolo esemplificativo, si pensi ai cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi;

• atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.

Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;

•atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;

• atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Ue. Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

Sono escluse dall'ambito di applicazione le segnalazioni:

- legate a un interesse personale del segnalante,
- in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente)

3.0 **DEFINIZIONI**

Segnalante, persona segnalante o Whistleblower: Persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, nell'espletamento di attività lavorative o professionali, presenti o passate.

Segnalazione: Comunicazione scritta o orale, effettuata nelle modalità descritte dalla presente Procedura, contenente informazioni (compresi fondati sospetti) riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esser commesse nell'Organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, ovvero ogni altro elemento riguardante condotte volte ad occultare tali violazioni.

Gestore delle segnalazioni: Soggetto autonomo incaricato alla ricezione delle segnalazioni ed allo svolgimento degli accertamenti necessari per verificarne il contenuto

Facilitatore: Persona fisica operante all'interno del medesimo contesto lavorativo con il compito di assistere il segnalante nel processo di segnalazione, mantenendo riservata la propria attività di assistenza.

Persona coinvolta: Persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Violazione: Comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società

Piattaforma: Sistema informatico che rappresenta lo strumento per la ricezione e la gestione delle Segnalazioni, con caratteristiche tecniche idonee a tutelare la riservatezza dell'identità del Segnalante.

4.0 RIFERIMENTI

- Direttiva 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione
- D.lgs. 10 marzo 2023, n.24 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"
- Regolamento UE 679/2016 in tema di privacy e successive disposizioni (GDPR) e normative privacy nazionali
- Decreto legislativo n.231/2001 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.300"
- Modello Organizzativo: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del d.lgs.231/2001, finalizzato alla prevenzione della commissione di particolari tipologie di reato in ambito d'impresa adottato da Visufarma
- Linee Guida whistleblowing di ANAC

5.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

5.1 La piattaforma informatica

Nel definire un Modello per la gestione delle segnalazioni di violazioni o condotte illecite, Visufarma ha scelto di adottare una Piattaforma per automatizzare e facilitare la ricezione e la gestione delle segnalazioni in grado di garantire, con modalità informatiche e tecniche di cifratura dei dati, la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Tale Piattaforma è raggiungibile al seguente link:
<https://visufarmasp.smartleaks.cloud/#/>

Ai sensi della presente Procedura, ogni segnalazione interna così come ogni successiva comunicazione con il Segnalante deve avvenire all'interno della Piattaforma, nella quale verrà inserita ed archiviata tutta la documentazione della pratica.

La Piattaforma, che consente di inviare segnalazioni anonime, permette agli utenti di dialogare con il Segnalante nel corso degli accertamenti interni.

5.2 Flusso di processo di gestione della segnalazione

5.2.1 Presentazione della segnalazione

Dopo aver avuto accesso al sito riportato al paragrafo precedente per inviare una segnalazione l'utente dovrà cliccare sul pulsante «Invia una segnalazione», disponibile in fondo alla pagina principale della piattaforma.

Con un click sul pulsante «Invia» che trova al fondo del questionario, l'utente invia la segnalazione.

Il sistema tutela la riservatezza della comunicazione e l'anonimato dell'utente, è necessario quindi conservare con cura il codice fornito nel momento dell'invio della segnalazione. In caso di smarrimento dell'identificativo sarà necessario effettuare una nuova segnalazione al sistema.

L'identificativo della segnalazione (il codice) consente all'utente di monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione, integrare la segnalazione effettuata con eventuali informazioni aggiuntive, scambiare messaggi privati con l'incaricato della gestione delle segnalazioni mantenendo la massima riservatezza.

Quando l'utente volesse verificare lo stato della segnalazione da lui inserita è sufficiente che esso si connetta al sito principale ed inserisca l'identificativo della segnalazione (ricevuta), fornito al primo inserimento della segnalazione, all'interno dell'apposito spazio evidenziato.

È possibile, in questo modo, controllare lo stato di avanzamento della propria segnalazione, aggiungere altri file e tenere aperto il canale di comunicazione con il ricevente della segnalazione con il ricevente attraverso l'apposito box.

Per tutti i dettagli operativi relativi all'utilizzo della piattaforma in oggetto consultare il "TeamSystem Whistleblowing - Manuale segnalante" allegato alla presente procedura.

Su richiesta del Segnalante, la segnalazione potrà avvenire in forma orale, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole e presso la sede di Visufarma. In questo caso, il Gestore delle segnalazioni guiderà il Segnalante nella compilazione della segnalazione nella Piattaforma, al fine di una adeguata gestione della stessa.

E' opportuno redigere un verbale dell'incontro, che il Segnalante può verificare, rettificare e confermare sottoscrivendolo prima del suo inserimento nella Piattaforma.

La segnalazione deve essere completa ed esaustiva e comprendere:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
- ogni altra informazione utile a supporto della sussistenza dei fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- gli eventuali documenti a supporto della segnalazione.

Chi fornisce supporto al Segnalante NON potrà mantenere il codice alfa-numerico e la relativa chiave della segnalazione generati dalla Piattaforma, che rimarranno nella esclusiva disponibilità del Segnalante.

Qualora la segnalazione venisse presentata ad un soggetto diverso dal Gestore della Segnalazione (ad esempio, al proprio Responsabile o superiore gerarchico) laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata “segnalazione whistleblowing” e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Gestore della segnalazione, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

5.2.2 Valutazione della segnalazione

Il Gestore della segnalazione è responsabile della fase di valutazione della segnalazione e svolge le seguenti attività:

- Rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione;
- Mantiene i contatti con il Segnalante, a cui possono essere richieste, se necessario, integrazioni alla segnalazione;
- Dà seguito alle segnalazioni ricevute, avviando tempestivamente l'analisi preliminare della Segnalazione al fine di verificare la conformità della stessa alle norme applicabili e alla presente Procedura, in particolare valutando l'ammissibilità e la fondatezza della stessa.

La fase di valutazione si potrà concludere con l'archiviazione della segnalazione, nel caso in cui la stessa non rientri nell'ambito della presente Procedura, o con l'apertura della fase di istruttoria.

5.2.3 Istruttoria

Per la fase istruttoria il Gestore della segnalazione viene supportato da figure con competenze specifiche relative all'ambito della segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione riguardasse una violazione del d.lgs.231/2001 o del Modello di Organizzativo, vengono tempestivamente informati i membri dell'Organismo di Vigilanza, quali Soggetti istruttori.

La fase istruttoria ha la finalità di verificare il contenuto delle segnalazioni e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di istruttoria, in cui va garantita la massima riservatezza circa l'identità del Segnalante e l'oggetto della segnalazione.

Tale fase ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine e di formalizzare i fatti accertati, attraverso attività di verifica interna con l'utilizzo di tecniche investigative obiettive ed il supporto delle strutture aziendali competenti ed interessate rispetto al contenuto della Segnalazione.

Qualora siano necessari incontri o colloqui con il Segnalante (o di altri soggetti interessati, testimoni o periti), le informazioni raccolte e/o i documenti consegnati vengono archiviati e conservati esclusivamente nella Piattaforma ai fini della tracciabilità delle operazioni svolte.

La fase istruttoria interna si può concludere in uno dei seguenti modi:

- con l'archiviazione della segnalazione quando prive di fondamento o non sia stato possibile accertare i fatti;
- con la comunicazione ai referenti aziendali dell'esito dell'istruttoria interna, mediante trasmissione di un Report riepilogativo delle azioni svolte e delle informazioni assunte, nel caso in cui la segnalazione risulti fondata e i fatti in essa segnalati siano accertati. In tale Report, verrà dato atto:
 - o delle evidenze raccolte;
 - o delle informazioni assunte;
 - o dei fatti accertati;
 - o delle azioni intraprese per l'istruttoria;
 - o eventuali azioni mitigative e/o correttive che si vogliono proporre.

A seguito della trasmissione del Report potranno essere definite ed intraprese dalla Società azioni correttive, nonché disporre, se del caso, sanzioni disciplinari in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile, dai contratti collettivi di lavoro di riferimento e dalle procedure applicabili a tutela degli interessi della Società.

Durante tutta la fase istruttoria, il Gestore della Segnalazione continua a mantenere rapporti con il Segnalante, informandolo sullo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Il Whistleblower potrà sempre accedere alla Piattaforma e conoscere lo status di lavorazione della segnalazione, utilizzando il codice alfa-numerico e la chiave che vengono generati dalla Piattaforma al termine dell'inserimento della segnalazione.

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, il Gestore della segnalazione dovrà fornire un riscontro al Segnalante, informandolo degli esiti della segnalazione. Terminata l'istruttoria, il Gestore della Segnalazione comunicherà al Segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione, che consentirà di chiudere la segnalazione nella Piattaforma, ai fini della corretta conservazione della documentazione.

6.0 SEGNALAZIONE ESTERNE

Le segnalazioni possono essere trasmesse anche attraverso un canale esterno nei seguenti casi:

- il canale interno non è attivo
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha motivi di ritenere che l'Organizzazione non darà seguito alla segnalazione interna oppure intravede un rischio di ritorsione in caso di segnalazione interna;
- la persona Segnalante ha motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne sono effettuate dal Segnalante direttamente all'Autorità competente appositamente istituita (Autorità Nazionale Anti Corruzione), mediante i canali appositamente predisposti. Si tratta di:

- Piattaforma informatica, a cui è possibile accedere tramite il portale dei servizi ANAC al seguente url: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>
- Segnalazioni orali
- Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "whistleblowing" (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), ove si trovano indicazioni chiare e facilmente accessibili relative al canale, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni, nonché alle procedure.

7.0 PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Per garantire i diritti del segnalante Visufarma non solo ha previsto la facoltà di invio di Segnalazioni anonime, ma ha altresì previsto garanzie e misure per la tutela del Segnalante, che saranno applicate qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- la violazione rientra nell'ambito oggettivo di applicazione della normativa
- la violazione riguarda comportamenti, atti o omissioni idonei a ledere o pregiudicare l'interesse pubblico o l'integrità della Società;
- sussistono fondati motivi che portino il segnalante a ritenere verosimile l'esistenza di un comportamento illecito o di una violazione.

Nel caso non fosse possibile riscontrare tali requisiti, la segnalazione verrà archiviata e ne verrà informato il Segnalante.

Le misure di protezione di cui alla presente Procedura non sono garantite quando, in relazione alla segnalazione:

- è accertata, anche con sentenza di primo grado non definitiva, la responsabilità penale del Segnalante per reati di diffamazione o di calunnia;
- è accertata la responsabilità civile del Segnalante, per avere riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave.

8.0 ALLEGATI

TeamSystem Whistleblowing - Manuale segnalante